

Statuto

**Associazione Italiana Niemann Pick
e Malattie Affini**

ONLUS

Art. 1 - Denominazione e Sede

- 1.1 È costituita l'organizzazione di promozione sociale denominata "Associazione Italiana Niemann Pick e Malattie Affini - ONLUS", anche siglabile "A.I.N.P. ONLUS", ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e delle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano.
- 1.2 Per malattie affini si considerano le Gangliosidosi.
- 1.3 L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed ai criteri di trasparenza amministrativa ed usa, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS".
- 1.4 L'Associazione ha sede legale in 10074 Lanzo Torinese, via Cafasse n. 28 e sede operativa nel medesimo luogo indicato precedentemente.
- 1.5 Il Consiglio Direttivo potrà liberamente costituire o chiudere altrove sedi secondarie o sezioni, purché sul territorio italiano.
- 1.6 L'Assemblea Generale delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina e gli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 - Durata

- 2.1 La durata dell'Associazione, in considerazione della perennità dello scopo, è illimitata e l'Assemblea Straordinaria degli associati ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 3 - Finalità ed attività

- 3.1 L'Associazione è apolitica ed apartitica, ha struttura democratica, non ha fini di lucro, non può distribuire utili sotto qualsiasi forma, non può svolgere attività di impresa e svolgerà il servizio in maniera totalmente gratuita, con assoluto divieto di ricevere compenso alcuno per le prestazioni svolte.
- 3.2 L'Associazione persegue il fine della solidarietà sociale, umana, civile e culturale impegnandosi nella tutela dei diritti delle persone affette dalla malattia di Niemann Pick, Gangliosidosi o malattie affini.
- 3.3 Tale aiuto è naturalmente esteso alle famiglie ed a tutti coloro i quali siano affetti da malattie simili ad esse.

3.4 In particolare, per la realizzazione delle finalità e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- diffondere informazioni tra le famiglie ove vi siano persone colpite dalla Niemann Pick , Gangliosidosi o malattie affini;
- fare informazione attraverso opuscoli, giornali, televisione e comunque con i mezzi ritenuti più idonei, per sensibilizzare l'opinione pubblica e renderla consapevole di queste malattie e dei problemi da esse derivanti;
- sensibilizzare i medici, affinché arrivino il più precocemente possibile all'eventuale sospetto e diagnosi delle patologie suddette;
- rapportarsi con i centri di riferimento;
- individuare strutture, istituzioni, enti o altro, in grado di aiutare fattivamente a trovare soluzioni per migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei familiari, sia per gli aspetti sanitari sia per quelli sociali;
- promuovere lo sviluppo di una cultura di presa in carico anche individuale del paziente;
- sostenere qualsiasi tipo di ricerca medico scientifica, sia in Italia sia all'estero, e promuovere incontri tra genitori, familiari dei pazienti, medici, operatori sociali, operatori scolastici;
- stabilire rapporti con altre associazioni, organizzazioni di volontari, che abbiano lo scopo di partecipare e aiutare in campo sociale e sanitario;

raccogliere fondi per:

- le finalità istituzionali;
- sostenere la ricerca clinica e di base;
- finanziare borse di studio per ricercatori;
- finanziare l'acquisto di speciali apparecchiature e medicinali;
- prestare assistenza, anche economica, ai malati ed alle loro famiglie, qualora ve ne fosse la necessità valutata con criteri insindacabili da parte del Consiglio Direttivo;

3.5 Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni gratuite sia retribuite.

3.6 È vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate o da quelle tipiche delle Onlus, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura.

Art. 4 - I Soci

- 4.1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche, giuridiche, enti od organizzazioni, ne condividano gli scopi e le sue finalità e siano mossi da spirito di solidarietà.
- 4.2 Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore a 3 (tre).
- 4.3 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso da parte dell'associato.
- 4.4 Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- 4.5 Chi intende essere ammesso come associato deve fare domanda scritta al Consiglio Direttivo, a mezzo dell'apposita modulistica predisposta.
- 4.6 L'adesione all'Associazione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 4.7 Nella domanda di ammissione, il richiedente deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni di questo Statuto e di accettarle senza riserve e condizioni.
- 4.8 L'ammissione, nel caso in cui non vi sia una comunicazione di eventuale reiezione motivata e pervenuta al richiedente entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) naturali dalla data di richiesta, si intende accolta.
- 4.9 I nuovi associati sono tenuti a versare l'importo vigente della quota associativa annuale, secondo le modalità individuate dal regolamento dell'Associazione.
- 4.10 La misura del contributo annuo associativo nonché le relative modalità di versamento saranno stabilite dal Consiglio Direttivo con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 5 - Diritti dei Soci

- 5.1 I Soci partecipano a pieno titolo ed a tempo indeterminato alla vita dell'Associazione e contribuiscono, ciascuno con identici diritti, a determinarne le scelte e gli orientamenti della stessa, garantendo così uniformità nei rapporti tra gli associati.
- 5.2 Tutti gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllare sull'andamento della medesima, come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.
- 5.3 Tutti i soci di maggiore età, in regola con il versamento della quota annuale, hanno diritto di partecipare all'assemblea generale e hanno il diritto di voto.

5.4 Tutti i soci hanno diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed accedere alle cariche associative.

Art. 6 - Doveri dei Soci

6.1 Premesso che gli aderenti devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione dovrà essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc).

6.2 E' fatto obbligo ai soci di:

- inviare all'iscrizione i documenti richiesti;
- versare la quota annuale per l'esercizio finanziario in corso secondo le modalità stabilite con il regolamento;
- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 7 - Recesso dei Soci

7.1 Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Presidente, almeno due mesi prima del termine dell'anno, che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo il quale delibererà in merito.

Art. 8 - Esclusione dei Soci

8.1 La qualità di associato cessa, oltre che per dimissioni - nei termini sopra indicati - per espulsione che può essere segnalata dal Consiglio Direttivo per:

- condotta contraria agli ideali, agli interessi ed agli scopi dell'Associazione;
- indegnità morale;
- grave inosservanza delle norme statutarie e delle delibere degli organi associativi;
- mancato versamento della quota associativa secondo le modalità stabilite dal regolamento.

8.2 Il Consiglio Direttivo può decidere con parere motivato di proporre all'Assemblea l'esclusione del Socio.

- 8.3 L'esclusione è deliberata dall'Assemblea.
- 8.4 E' in ogni caso fatta salva la perseguibilità delle quote associative insolute al momento dell'espulsione.
- 8.5 In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- 8.6 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 9 - Collaboratori

- 9.1 L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci, nominati dal Consiglio Direttivo.
- 9.2 È ammessa l'eventuale figura del Direttore Esecutivo, con la funzione di staff operativo della presidenza.

Art. 10 - Organi Sociali

- 10.1 Sono organi dell'Associazione:
- l'assemblea generale;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente ed eventualmente uno, o più, Vice Presidente;
 - il comitato medico-scientifico;
 - il collegio dei revisori dei conti (se istituito).
- 10.2 L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
- 10.3 Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.
- 10.4 Tutti gli organi si rinnovano ogni tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 11 - L'Assemblea Generale

- 11.1 L'assemblea generale è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative e può essere ordinaria o straordinaria.
- 11.2 È l'organo sovrano dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

- 11.3 In caso di impedimento ed assenza dello stesso da un Vice Presidente; in caso di impedimento ed assenza anche di questi, da persona designata dall'assemblea stessa.
- 11.4 Nelle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, ogni socio di maggiore età ha diritto ad un voto.
- 11.5 L'assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci; l'avviso di convocazione (da inviarsi almeno 10 giorni prima ai soci) deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora della prima convocazione e l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare nonché l'orario della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un'ora dalla prima.
- 11.6 Essa può essere convocata nella sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.
- 11.7 L'assemblea generale viene convocata una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché dei resoconti del Consiglio Direttivo, entro mesi 6 (sei) dalla chiusura dell'anno sociale.
- 11.8 L'assemblea generale è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
- 11.9 In seconda convocazione e solo nel caso di assemblea generale, la stessa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 11.10 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e dei rappresentati.
- 11.11 Sono ammesse le deleghe, fino ad un massimo di tre per ogni socio presente.
- 11.12 Le deliberazioni dell'assemblea generale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea.
- 11.13 Potrà essere fornita comunicazione delle deliberazioni, se possibile, a tutti i soci mediante altre forme di comunicazione (email, posta, fax, ecc.).
- 11.14 Ogni socio ha comunque il diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
- 11.15 L'assemblea generale indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo e dell'eventuale collegio dei revisori;
 - delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

- 12.1 Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri eletti dall'assemblea e dura in carica 3 (tre) esercizi.
- 12.2 Il membro del Consiglio Direttivo che sia stato assente ingiustificato per tre riunioni consecutive è passibile di recesso.
- 12.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- 12.4 Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci maggiorenni.
- 12.5 Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza dei soci.
- 12.6 Nell'ipotesi in cui vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Consiglio Direttivo: i consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea che provvederà alla loro conferma o sostituzione; anche se confermati dall'assemblea, i consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo cui partecipano.
- 12.7 Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; i consiglieri nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 12.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni qualvolta almeno i 3/5 dei membri dello stesso lo ritengano necessario e ne richiedano la convocazione.
- 12.9 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.
- 12.10 Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria a scadenza almeno annuale.
- 12.11 Il Consiglio Direttivo è convocato in seduta straordinaria dal Presidente, con avviso recante l'ordine del giorno, la data l'ora ed il luogo della riunione, comunicato almeno gg. 15 (quindici) prima della data fissata per la riunione.
- 12.12 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente ed in particolare:
- nominare nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più vicepresidenti;

- nominare nel suo seno il Segretario che può anche assumere in sé le funzioni di Tesoriere;
- formulare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione e curarne l'esecuzione;
- programmare iniziative e progetti specifici di servizio e di formazione;
- nominare commissioni, che possono essere anche composte da membri esterni all'Associazione, ma presiedute e dirette sempre da un membro incaricato dall'Associazione, per l'attuazione degli scopi e delle finalità per i quali è stata costituita l'Associazione;
- provvedere ad incarichi e determinare compensi a consulenti legali e finanziari nel caso ciò fosse necessario per l'operatività dell'Associazione;
- decidere su ogni provvedimento ritenuto utile per il buon andamento dell'Associazione e per la realizzazione degli scopi associativi, nonché su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario per la gestione dell'Associazione, senza limitazione di sorta;
- segnalare all'assemblea l'eventuale espulsione di associati;
- determinare le quote associative annuali nonché stabilirne criteri, misura e modalità di riscossione;
- predisporre i bilanci annuali da presentare all'assemblea per l'approvazione, redatto secondo le modalità individuate nei successivi articoli;
- deliberare l'impiego dei fondi di cassa;
- accettare donazioni e contributi da terzi;
- deliberare l'acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili;
- assumere e licenziare personale dipendente;
- provvedere ad ogni incombenza rimessa alla sua competenza.

12.13 Il Consiglio Direttivo può affidare incarichi operativi anche a soci non eletti e, se motivato da capacità personali specifiche, anche a non soci.

Art. 13 - Gli altri organi dell'Associazione

13.1 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed ha, a tutti gli effetti, la legale rappresentanza dell'Associazione, anche in giudizio.

13.2 L'assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto, può revocare il Presidente.

13.3 Il Presidente:

- provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

- vigila sulla coerenza delle attività con gli obiettivi e le motivazioni ideali dell'Associazione;
- vigila su tutti gli atti economici ed amministrativi dell'Associazione;
- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli sono affidati dal Consiglio Direttivo;
- provvede alle convocazioni dell'assemblea generale e del Consiglio Direttivo e le presiede;
- predispone una relazione sull'attività dell'Associazione e ne riferisce all'assemblea generale unitamente al bilancio annuale;
- sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

- 13.4 In caso di comprovata urgenza può mettere all'approvazione del Consiglio Direttivo non riunito una deliberazione sottoponendola per iscritto ad ogni membro, singolarmente e separatamente, che la rinverrà al Presidente per approvazione o non, nel modo "ad circolandum".
- 13.5 È ammesso l'invio per posta elettronica ove sia palese il mittente e la data di spedizione. Il mancato rinvio della delibera ha significato di astensione. La decisione dovrà essere ratificata nella seduta del Consiglio Direttivo immediatamente successiva.
- 13.6 In caso di dimissioni, decesso o sopravvenuta incapacità del Presidente, la carica è assunta dal Vice Presidente che, in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo entro 30 giorni per la sostituzione. Anche il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
- 13.7 Il Presidente è il capo del personale, coadiuvato dal direttore esecutivo.
- 13.8 Il segretario o il tesoriere se nominato sarà responsabile nei confronti del Consiglio Direttivo della buona tenuta della contabilità dell'Associazione e avrà la facoltà di rilasciare ricevute per tutte le somme che gli vengano rimesse sul conto dell'Associazione.
- 13.9 Sugli assegni rilasciati dovrà comparire la firma del Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, del segretario o del tesoriere.
- 13.10 Il segretario parteciperà alle riunioni del comitato e redigerà verbali delle riunioni in libri appositi.
- 13.11 Ad ogni riunione darà lettura del verbale della riunione precedente che, dopo essere ratificato dal Consiglio Direttivo, dovrà essere firmato dal Presidente.
- 13.12 Il tesoriere amministrerà i fondi dell'Associazione in conformità alle istituzioni del Consiglio Direttivo.

- 13.13 Il comitato medico-scientifico è composto da almeno tre membri, proposti dal Consiglio Direttivo e scelti tra esperti specialisti.
- 13.14 Esperti di livello nazionale e/o internazionale possono essere chiamati a fare parte del comitato medico-scientifico per particolari esigenze dell'Associazione.
- 13.15 La designazione, eventualmente anche temporanea, del comitato medico-scientifico viene fatta dal Consiglio Direttivo.
- 13.16 Su designazione del Consiglio Direttivo, sono individuate tra i membri del comitato medico-scientifico le figure del Presidente del comitato e del coordinatore.
- 13.17 Il Presidente ed il coordinatore del comitato medico-scientifico hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 13.18 Il comitato medico-scientifico è un organo consultivo per il Consiglio Direttivo ed esprime parere non vincolante sui problemi di interesse medico-scientifico sottoposti dal Consiglio Direttivo.
- 13.19 Il comitato medico-scientifico esprime valutazioni per l'Associazione sui risultati delle ricerche e sui criteri e modalità d'impiego dei fondi messi a disposizione dall'Associazione a tale scopo.
- 13.20 Il comitato medico-scientifico propone all'Associazione iniziative in ambiti scientifici che ritiene utili per gli scopi della stessa Associazione.
- 13.21 Il collegio dei revisori, se istituito, è composto da 3 (tre) membri scelti anche al di fuori degli associati, che durano in carica tre esercizi.
- 13.22 Al collegio dei revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 1397 e segg. c.c. fermo restando che la loro carica è gratuita, salvo rimborso spese.
- 13.23 La carica di revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'organizzazione.

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 14.1 Il collegio dei revisori dei conti, se costituito, è composto da tre membri effettivi eletti tra i soci dall'assemblea e due membri supplenti sempre eletti tra i soci dall'assemblea.
- 14.2 I componenti eleggono al proprio interno il Presidente ed il Segretario.
- 14.3 In caso di assenza del Presidente, assume le sue funzioni il consigliere effettivo più anziano, ma limitatamente agli affari in trattazione.

Art. 15 - Patrimonio, esercizio e bilancio

15.1 L'Associazione ha autonomia patrimoniale, economica e finanziaria.

15.2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che, a qualsiasi titolo legittimo divengano di proprietà dell'Associazione;
- delle somme acquisite al patrimonio o accantonate per qualsiasi titolo, fino a che non siano erogate.

15.3 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti e di privati;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali
- donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;
- beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- proventi derivanti da attività marginali;

15.4 I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

15.5 I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'organizzazione.

15.6 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

15.7 L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in armonia con

le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

- 15.8 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso.
- 15.9 Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo per l'esercizio in corso ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci.
- 15.10 Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per potere essere consultati da ogni associato.
- 15.11 Il bilancio consuntivo con la relazione del Presidente è sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Art. 16 - Scioglimento

- 16.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria a maggioranza assoluta dei presenti, che tolte tutte le necessarie spese per la chiusura dell'Associazione, determinerà le modalità di devoluzione dei beni residui a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità.
- 16.2 Quanto sopra, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 17 - Disposizioni generali e finali

- 17.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme costituzionali, alle leggi in materia di promozione sociale ed ai principi dell'ordinamento giuridico vigente.